



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MANCINI	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	VALERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIRELLI	GINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1097/2013  
depositato il 11/04/2013

- avverso la sentenza n. 147/2012 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di BOLOGNA  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

proposto dall'appellante:  
MONICA ABBIGLIAMENTO SNC DI BERGONZONI A. & C.  
VIALE AMENDOLA 3 40014 CREVALCORE BO

difeso da:  
MONARI DANIELE  
VIA ROMA N. 53 41037 MIRANDOLA MO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THB02C504785/2010 IVA-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THB02C504785/2010 IRAP 2007

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1097/2013

UDIENZA DEL

07/07/2017 ore 09:30

N°

2734/08/17

PRONUNCIATA IL:

1° 7 LUG. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

9 OTT. 2017

Il Segretario

*Leonardo Tiscer*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria di I grado ha rigettato il ricorso della società Monica Abbigliamento di Bergonzoni Angela & C. snc avverso l'accertamento per l'anno 2007 di maggiori ricavi, previa applicazione di maggiori percentuali di ricarico sul costo del venduto, disposto ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett d), dpr 600/1973. Appella il contribuente e deposita memorie illustrative per l'annullamento dell'accertamento.

Controdeduce l'Ufficio per la reiezione dell'appello.

Si osserva che il Giudice di prime cure, pur esaminando nel merito l'atto impositivo, ha omesso di trattare il primo e preliminare motivo di doglianza, identicamente e tuttavia ammissibilmente riproposto dalla Società, in quanto non esaminato in I grado, relativo all'assenza dei presupposti per l'accertamento analitico induttivo disposto dall'Ufficio, posto che, rileva l'appellante, fra l'indice di ricarico emergente dalla contabilità, pari ad 1,39, e quello ritenuto congruo dagli studi di settore, pari ad 1,40, vi è solamente un minimo scarto.

Eccepisce sul punto l'Ufficio che tale scarto equivarrebbe all'importo non esiguo di euro 60.000, senza tuttavia argomentare compiutamente e dimostrare tale assunto.

Il motivo di appello è fondato, poichè lo scarto indicato non è certo sufficiente a definire abnorme ed irragionevole il ricarico disposto dall'Agenzia delle Entrate e tale da definire la documentazione contabile inattendibile, presupposto fissato dalla Suprema Corte per legittimare l'accertamento adottato nel caso in esame.

Ed invero, il Giudice della Legittimità ha statuito che il presupposto del tipo di accertamento de quo deve consistere nella complessiva inattendibilità della contabilità, confliggente con criteri di ragionevolezza anche sotto il profilo della antieconomicità. In tal caso può l'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e pertanto procedere in base alla difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza solamente se essa raggiunge livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da rendere la documentazione contabile inattendibile (Cass Civ 21147/2009, 19136/2010).

L'accoglimento di tale preliminare motivo circa l'illegittimità della tipologia di accertamento utilizzato rende superfluo l'esame di merito del medesimo e viene pertanto assorbita ogni altra doglianza.

Tenuto conto della controvertibilità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'accertamento impugnato.  
Spese compensate.

Bologna, 07/07/2017

Il Presidente



Il Relatore

